

## **ATTO N. 1447/BIS**

# Relazione della II Commissione Consiliare Permanente ATTIVITA' ECONOMICHE E GOVERNO DEL TERRITORIO

Relatore Consigliere Manuela Puletti Relazione orale ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del R.I.

### **SULLA**

Proposta di legge recante il seguente titolo:

"Norme per la valorizzazione e promozione delle infiorate artistiche"

Approvato dalla II Commissione consiliare permanente il 23 luglio 2024

Trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea legislativa il 5 agosto 2024

# COMUNICAZIONE DELLA II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Si comunica che la II Commissione consiliare permanente nella seduta tenutasi in data 20 giugno 2023 ha concluso l'esame, in sede referente, dell'atto n. 1447 (Proposta di legge concernente "Tutela, valorizzazione e promozione delle infiorate artistiche).

A tal fine nella suddetta seduta ha esaminato gli articoli, ha approvato gli emendamenti, e ha chiesto alla struttura competente dell'Assemblea legislativa di verificare la relazione tecnica ai sensi dell'articolo 49, comma 2, della l.r. n. 13 del 2000.

Nella seduta tenutasi il 23 luglio 2024, la Il Commissione:

- ha preso atto della nota sottoscritta dal Dirigente del Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com. (nota prot. n. 20240005448 del 23 luglio 2024), con la quale, ai fini della verifica della relazione tecnica ai sensi dell'articolo 49,comma 2, della l.r. 28/2/2000, n. 13, si rende necessario che la Commissione proceda ad emendare l'articolo 5 della proposta di legge (Norma finanziaria);
- ha approvato l'emendamento presentato con nota prot. n. 20240005457 del 23 luglio 2024 riguardante l'articolo 5 dell'atto in esame;
- ha chiesto nuovamente alla struttura competente la verifica della relazione tecnica ai sensi dell'articolo 49, comma 2, della legge regionale n. 13 del 2000;
- ha preso atto della nota sottoscritta dal Dirigente del Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com. (nota prot. n. 20240005462 del 23 luglio 2024), in risposta alla richiesta della Commissione formulata nella medesima seduta, nonché dell'allegata Relazione tecnica aggiornata, verificata positivamente e vistata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, commi 2, 3 e 6 della I.r. 13/2000;
- ha espresso, all'unanimità dei Consiglieri presenti e votanti, parere favorevole



sull'ATTO 1447 come riformulato recante il seguente titolo: "Norme per la valorizzazione e promozione delle infiorate artistiche", corredato della relazione tecnica di cui alla nota prot. n. 20240005462 del 23 luglio 2024.

La Commissione ha deciso altresì, di autorizzare, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno, lo svolgimento orale della relazione e di incaricare il Consigliere Manuela Puletti di riferire in aula.

Alla luce di quanto sopra esposto e visto quanto stabilito dal primo periodo del comma 6, dell'articolo 49 della l.r. 13 del 2000, si chiede che l'atto venga iscritto all'ordine del giorno della prossima seduta dell'Assemblea legislativa.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

#### L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Mancini e Puletti concernente: "Tutela, valorizzazione e promozione delle infiorate artistiche", depositata all'Assemblea legislativa in data 30 agosto 2022 e assegnata in data 31 agosto 2022, in sede redigente, alla II Commissione consiliare permanente (ATTO N. 1447);

PRESO ATTO che la proposta di legge è stata successivamente sottoscritta dal Consigliere Fioroni;

ATTESO che la proposta di legge è rimessa alla discussione e approvazione dell'Assemblea legislativa secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del Regolamento Interno;

VISTI gli emendamenti presentati in II Commissione Consiliare permanente e approvati dalla Commissione medesima nella seduta del 20 giugno 2023;

ATTESO che la proposta di legge, a seguito degli emendamenti approvati, reca, dunque, il seguente titolo: "Norme per la valorizzazione e promozione delle infiorate artistiche":

VISTO altresì che la II Commissione Consiliare permanente nella seduta tenutasi il 20 giugno 2023 ha richiesto alla struttura competente dell'Assemblea legislativa di verificare la Relazione tecnica secondo quanto disposto dall'articolo 49, comma 2, della l.r. 13 del 2000;

VISTA la nota prot. n. 20240005448 del 23 luglio 2024 sottoscritta dal Dirigente del Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com. con la quale si rappresenta la possibilità di vistare la relazione tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, commi 2, 3 e 6 della l.r. n. 13/2000 s.m.i., a condizione che la copertura finanziaria dei nuovi oneri sia determinata mediante l'utilizzo degli appositi accantonamenti iscritti nel Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti dai provvedimenti regionali in corso di approvazione";

VISTO l'emendamento presentato in data 23 luglio 2024 (prot. n. 20240005457) all'articolo 5 (Norma finanziaria) della proposta di legge, ed approvato dalla Commissione in pari data;

VISTO altresì che la II Commissione Consiliare permanente, sempre nella seduta tenutasi il 23 luglio 2024, ha nuovamente richiesto alla struttura



competente dell'Assemblea legislativa di verificare la Relazione tecnica secondo quanto disposto dall'articolo 49, comma 2, della l.r. 13 del 2000;

VISTA la nota protocollo n. 20240005462 a firma del Dirigente del Servizio valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com., in risposta alla richiesta della II Commissione Consiliare permanente, nella parte conclusiva in cui si legge:

"Preso atto che nella seduta del 23 luglio 2024 la II Commissione ha approvato l'emendamento prot. n. 20240005457 del 23 luglio 2024, con il quale viene modificata la norma finanziaria nei termini sopra descritti, esaminato l'atto così come emendato, si allega la relazione tecnica aggiornata (Allegato 1), verificata positivamente e vistata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, commi 2, 3 e 6 della l.r. 13/2000 e smi."

VISTO in particolare il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 49 della I.r. 13/2000, il quale recita: "A seguito della verifica di cui al comma 2, la relazione tecnica o l'aggiornamento della relazione tecnica di cui all'articolo 48, comma 6, anche con eventuali correzioni o integrazioni, è vistata dal responsabile della struttura competente dell'Assemblea legislativa, e costituisce la relazione tecnica alla proposta di legge, viene allegata alla medesima proposta di legge per il voto della Commissione consiliare che precede la trasmissione dell'atto all'Assemblea e trasmessa alla stessa unitamente alla proposta di legge.";

VISTA la proposta di legge (ATTO N. 1447) come emendata dalla Commissione, composta da n. 5 articoli, approvati dalla II Commissione Consiliare permanente, nonché la relazione tecnica aggiornata a corredo dell'ATTO medesimo, verificata positivamente e vistata ai sensi dell'articolo 49, commi 2, 3 e 6 della l.r. 13/2000 e s.m.i.;

UDITA la relazione della II Commissione Consiliare permanente illustrata oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Regolamento Interno dal Consigliere Manuela Puletti;

VISTA la legge 27 settembre 2007, n. 167 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO));

VISTA la legge 1 ottobre 2020, n. 133 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005);

VISTO lo Statuto regionale;



VISTO il Regolamento Interno dell'Assemblea legislativa;

con votazione sugli articoli, nonché con votazione finale, sull'intera legge, che ha registrato n. ... voti favorevoli, n. ... voti contrari e n. ... voti di astensione, espressi nei modi di legge dai ... Consiglieri presenti e votanti

### **DELIBERA**

- di approvare la legge regionale concernente: "Norme per la valorizzazione e promozione delle infiorate artistiche", composta di n. 5 articoli nel testo che segue:

TESTO PROPOSTO DAI CONSIGLIERI MANCINI, PULETTI E FIORONI	TESTO APPROVATO DALLA II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Art. 1 (Finalità)	Art. 1 (Finalità)
1. La Regione ispirandosi ai principi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 e ratificata dall'Italia con la legge 27 settembre 2007, n. 167 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)) e della Convenzione quadro sul valore del patrimonio culturale per la società, adottata a Faro il 27 ottobre 2005 e ratificata dall'Italia con la legge 1 ottobre 2020, n. 133 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005), riconosce e valorizza la tradizione delle infiorate artistiche quale espressione del patrimonio culturale immateriale delle comunità residenti nel proprio territorio.	idem
2. La Regione, in particolare, promuove e sostiene le infiorate artistiche, nonché le iniziative connesse.	2. idem
Art. 2 (Calendario regionale)	Art. 2 (Calendario regionale)
1. La Giunta regionale predispone annualmente il calendario delle infiorate artistiche, contenente la denominazione, la data, il luogo ed eventuali altre indicazioni e materiali promozionali specifici, anche relativi alle iniziative connesse.	1. idem



2. I soggetti interessati comunicano alla Giunta regionale le informazioni di cui al comma 1.	
3. Il calendario di cui al comma 1 è pubblicato in un'apposita sezione del sito istituzionale della Regione e viene promosso anche attraverso le iniziative di promozione culturale e turistica della Regione.	idem
Art. 3 (Interventi)	Art. 3 (Interventi)
1. Per conseguire le finalità indicate all'articolo 1 la Regione concede annualmente contributi per l'organizzazione, la realizzazione e la promozione delle infiorate artistiche che abbiano una continuità di svolgimento di almeno cinque anni, prevedendo una premialità a quelle con origine più remota, maggiori dimensioni e continuità di svolgimento.	idem
2. La Regione promuove e sostiene, altresì, i seguenti interventi:	2. idem
a) iniziative, in Italia e all'estero, che creino condivisione e scambi culturali con altri soggetti promotori delle infiorate artistiche, nonché di sensibilizzazione e coinvolgimento delle giovani generazioni;	,
b) studi, pubblicazioni e materiali multimediali sulla tradizione delle infiorate artistiche.	The state of the s
Art. 4 (Compiti della Giunta regionale)	Art. 4 (Compiti della Giunta regionale)
competente commissione consiliare, approva i criteri e le modalità per la concessione dei contributi indicati al comma 1 dell'articolo 3 e per la promozione e il sostegno agli interventi di	1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere della competente commissione consiliare, approva i criteri e le modalità per la concessione dei contributi indicati al comma 1 dell'articolo 3 e per la promozione e il sostegno agli interventi di cui alle lettere a) e



medesimo articolo 3.	b) del comma 2 del medesimo articolo 3.
Art. 5 (Norma finanziaria)	Art. 5 (Norma finanziaria)
autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di euro 50.000 alla Missione 7 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo" Titolo 1 "Spese correnti" del	1. Per gli oneri di cui alla presente legge è autorizzata, per gli anni 2024, 2025 e 2026 la spesa di euro 30.000,00 alla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio regionale di previsione 2024-2026.
finanziarie già stanziate nella medesima	2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse stanziate nel "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – Spese correnti", alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere con proprio atto alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie.
provvede entro i limiti previsti dagli	3. Per gli esercizi successivi al 2026, gli oneri di cui alla presente legge sono quantificati e trovano copertura con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).



- di disporre la pubblicazione del presente atto nella Sezione "Leggi e Banche Dati", sottosezione "Atti" del sito istituzionale dell'Assemblea Legislativa, a cura della Sezione "Protocollo Informatico, Flussi documentali e Archivi" del Servizio "Risorse e Sistema Informativo";
- di trasmettere la presente deliberazione per gli adempimenti di rispettiva competenza, al Segretario generale, al Responsabile del Servizio "Risorse e Sistema Informativo", alla Responsabile della Sezione "Protocollo Informatico, Flussi documentali e Archivi".